



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE

Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.3288.2022 R.A.C.L., promossa da:

Claudio Rosafio

con il proc. avv. Putignano dom.

CONTRO

Inps
avvocatura

Parte ricorrente ha adito, in data 21.3.22, questo Decidente chiedendo accertarsi la irripetibilità della somma erogata a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo 1.16\31.3.22 lamentato da Inps con atto del 9.3.22 con condanna di Inps alla restituzione di quanto trattenuto oltre accessori; il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.

All'uopo lamenta l'irripetibilità di quanto erogato a titolo di indennità di accompagnamento a seguito dell'esito della vista di revisione del 9.12.15, avendo conseguito dette somme per errore imputabile ad Inps che non ha prontamente né revocato la prestazione né prontamente sospeso l'erogazione della stessa, generando un affidamento incolpevole.



Fissata l'udienza di discussione, si è costituita Inps lamentando l'infondatezza del ricorso.

Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorchè i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e [24 ottobre 1991, n. 11329](#)).

Pertanto il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme; allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico. Che è quanto impone l'art.38 Cost quando riconosce il "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonchè quello alla previdenza per i lavoratori. Pertanto, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto, salvo eventuali puntuali deroghe (cfr. il [D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1](#), relativo alla rettificabilità degli errori commessi dall'Inail nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni).

In linea di massima, allora, deve ritenersi l'operatività dell'art.2033 c.c.

Invero, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato un principio di settore che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto in cui emerga la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Infatti, l'art.38 Cost. offre un ombrello costituzionale a detto principio nella misura in cui garantisce la soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, altrimenti minata dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare [[C. Cost. n. 39 del 1993](#); [n. 431 del 1993](#)]



Ebbene, in materia di prestazioni economiche a favore degli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate deve essere individuata nella normativa di settore e non nell'art.2033 c.c. né nella normativa dettata in materia di pensioni o di altri trattamenti previdenziali, non applicabile in via analogica in quanto avente vis derogatoria di quei principi di settore. Non a caso la Consulta, ha sottolineato come, grazie al D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla [L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8](#), si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, senza peraltro sovrapporre pedissequamente le discipline di per sé differenti ([Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448](#); [22 luglio 2004, n. 264](#)). Sicchè, per esempio, a margine della [L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8](#), è stata ritenuta la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'Inpdap ([sent. 28 aprile 2006, n. 178](#)) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale ([sent. 13 gennaio 2006, n. 1](#)).

Quindi, la disciplina dell'indebito va ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili.

E così la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge, è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite: L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del [D.L. n. 850 del 1976](#); del [D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9](#), convertito nella [L. n. 291 del 1988](#); [L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4](#); [D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5](#); [D.L. n. 323 del 1996, art. 4](#), convertito con modifiche nella [L. 8 agosto 1996, n. 425](#) (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); [L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3](#), (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); [L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37](#), (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).

Ed infine il [D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5](#), convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, norma quest'ultima che, nel disporre che l'Inps e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: "Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali".

Che è quanto induce ad affermare che la disciplina della ripetibilità varia a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate; se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del [D.L. n. 269 del 2003](#); mentre, quando manca



radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex [art. 2033 cod. civ.](#), mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita ([Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003](#)).

Nella fattispecie è emerso una ripetizione dell'indebito per insussistenza del diritto alla indennità di accompagnamento, in considerazione dell'esito della visita sanitaria il cui verbale non risulta vittoriosamente impugnato.

L'art.3 ter dl 850.1976 conv. recita quanto segue: "Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento."

Pertanto, recentemente si è osservato come l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza di un requisito, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato [Cass. 15.10.19 n.26036].

Tuttavia, ex art.37 L. 23 dicembre 1998, n. 448, "8. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica". Norma di settore questa successiva rispetto a quella di cui all'art.3 ter dl 850.1976 e che comunque non condiziona la ripetizione all'adozione di un formale provvedimento di revoca evincibile del resto dal contenuto della lettera di accompagnamento alla verbale sanitario notificato.

Peraltro, si deve osservare come appunto la inesistenza del requisito sanitario che perimetra poi la emergenza di una esigenza assistenziale e quindi la necessità dell'intervento pubblico ex art.38 Cost., vale a documentare se non il dolo (essendo parte ricorrente consapevole del miglioramento del proprio quadro



sanitario) quanto meno la impossibilità di prospettare una obbligazione assistenziale per difetto di una causa in concreto.

Né a dirsi che emerga una condizione di affidamento della ricorrente, semmai ben consapevole non solo del miglioramento delle proprie condizioni di salute, ma anche dell'esito della visita di revisione e quindi della insussistenza delle condizioni utili al conseguimento della prestazione assistenziale.

Infatti, siccome ribadito in giurisprudenza, in tema di legittimo affidamento costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione ..., in senso favorevole al soggetto privato; b) dalla buona fede del privato, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono [Cassazione civile, sez. trib., 02/04/2020, n. 7656] mentre la mera inerzia della Pa nel ripristinare la legalità non vale di per sé a supportare un affidamento legittimo [Consiglio di Stato sez. VI, 10/01/2020, n.254], essendo necessarie assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili [Corte giustizia UE sez. X, 04/06/2020, n.812].

Il che non è nella fattispecie.

Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.

Spese irripetibili.

Pqm

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando,

rigetta il ricorso.

Spese irripetibili.

Lecce, 23/01/2024



Lorenzo Bellanova

